

**LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2009, N. 5**

**Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria  
regionale di assestamento per l'anno 2009<sup>1</sup>**

**Art. 1 (Interventi a favore dei soggetti che perdono il lavoro  
o sono sospesi dal lavoro)**

1. In attuazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e ad integrazione della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 concernente "Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa" la Regione istituisce un'indennità e finanzia le attività formative connesse a favore di coloro che, tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010, perdono il lavoro o sono sospesi dal lavoro.<sup>2</sup>

2. L'indennità è corrisposta in misura non superiore all'importo netto relativo al primo scaglione di reddito previsto annualmente a livello nazionale per l'indennità di mobilità statale per lavoratore/trice per una durata massima di sei mesi. L'indennità è erogata secondo le modalità stabilite con regolamento regionale, anche come integrazione di eventuali indennità statali o in collegamento con la frequenza di corsi formativi.<sup>3 4</sup>

<sup>1</sup> In B.U. 21 luglio 2009, n. 30 - Supplemento n. 2.

<sup>2</sup> Per la proroga degli interventi previsti dal presente comma vedi l'art. 2, l.r. 14 luglio 2011, n. 5 e l'art. 1, l.r. 21 settembre 2012, n. 5, entrate in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

<sup>3</sup> Si vedano anche l'art. 3, commi 1 e 2 e l'art. 4, comma 1, l.r. 27 settembre 2010, n. 2.

3. L'indennità di cui al comma 2 spetta anche ai/alle titolari di contratti di lavoro a progetto di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e agli associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera, che rimangono senza lavoro tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010 e non hanno diritto a nessuna indennità statale. Nel caso in cui il/la lavoratore/trice benefici degli interventi previsti dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'indennità regionale di cui al presente comma viene corrisposta ad integrazione di quella statale secondo le modalità stabilite da ciascuna Provincia autonoma.<sup>5</sup>

4. Nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 3 e di coloro che tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010 vengono iscritti nelle liste di mobilità, la Regione eroga un contributo a sostegno della previdenza complementare secondo le modalità e i criteri previsti con il regolamento di cui al comma 5. Il contributo non può essere superiore ad euro 4 mila rapportati ai mesi in cui sussiste lo stato di disoccupazione o di sospensione dal lavoro tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010. Il presente contributo non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 13, comma 1 del regolamento

---

<sup>4</sup> Per la proroga degli interventi previsti dal presente comma vedi l'art. 2, l.r. 14 luglio 2011, n. 5 e l'art. 1, l.r. 21 settembre 2012, n. 5 entrate in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

<sup>5</sup> Per la proroga degli interventi previsti dal presente comma vedi l'art. 2, l.r. 14 luglio 2011, n. 5 e l'art. 1, l.r. 21 settembre 2012, n. 5, entrate in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

---

---

approvato con decreto del Presidente della Regione 4 novembre 2002, n. 16/L e successive modificazioni ed integrazioni.<sup>6</sup>

5. Le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 3 e 4 sono delegate, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, alle Province autonome di Trento e di Bolzano che le esercitano nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento regionale di esecuzione del presente articolo. Con lo stesso regolamento sono stabiliti inoltre i requisiti da possedere per poter beneficiare dei suddetti interventi, nonché quant'altro si rendesse necessario per l'attuazione dei medesimi. Nel caso in cui una Provincia autonoma avesse già autonomamente attivato o stia per attivare un intervento analogo a quello di cui ai commi 1 e 3 sono assegnate le risorse di cui all'articolo 4, comma 1, qualora l'intervento provinciale sia conforme o comunque si adegui ai suddetti principi e criteri contenuti nel regolamento regionale. I contributi regionali di cui ai commi 1, 3 e 4 sono erogati, anche a copertura di eventuali anticipazioni operate dalle Province, nei limiti dello stanziamento di bilancio di cui all'articolo 4, comma 1.

6. La Regione concorre al finanziamento di fondi provinciali finalizzati, in concorso con i fondi nazionali, all'erogazione di trattamenti di sostegno al reddito e di attività formative, nonché

---

<sup>6</sup> Comma modificato dall'art. 3, comma 3 della l.r. 27 settembre 2010, n. 2, con effetto a decorrere dall'entrata in vigore della l.r. 15 luglio 2009, n. 5, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 2 della medesima l.r. n. 2/2010.

---

---

di sostegno occupazionale ai sensi della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali in deroga.<sup>7</sup>

7. *(omissis)*<sup>8</sup>

8. Su richiesta delle Province autonome le assegnazioni di fondi di cui al presente articolo possono essere disposte direttamente a favore di propri enti e organismi cui le Province hanno demandato la gestione degli interventi.<sup>9</sup>

**Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 concernente “Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa” e successive modificazioni ed integrazioni)**

1. *(omissis)*<sup>10</sup>

**Art. 3 (Fondo regionale di garanzia dell’attuazione della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3)**

---

<sup>7</sup> Per la proroga degli interventi previsti dal presente comma vedi l’art. 1, l.r. 21 settembre 2012, n. 5, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

<sup>8</sup> Comma abrogato dall’art. 2, comma 6 della l.r. 14 dicembre 2010, n. 4 (Legge finanziaria), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 21 dello stesso art. 2.

<sup>9</sup> Il regolamento di esecuzione del presente articolo è stato emanato con DPR. 28 luglio 2009, n. 5/L.

<sup>10</sup> Modifica il comma 1 dell’art. 2 della l.r. 27 novembre 1993, n. 19, come sostituito dall’art. 2, comma 1 della l.r. 4 dicembre 2007, n. 4.

1. È istituito un Fondo regionale finalizzato ad assicurare la costituzione di un'adeguata riserva a garanzia dell'attuazione della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe".

2. Il Fondo è gestito secondo i criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi di liquidità, sicurezza e redditività. La Giunta regionale è in ogni caso autorizzata a ripartire il Fondo tra le Province autonome di Trento e di Bolzano in relazione alle rispettive esigenze finanziarie derivanti dall'applicazione della legge regionale n. 3/1993 o, in alternativa, ad affidare mediante convenzione la gestione del Fondo alla società istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 o a società ad essa collegata specializzata nella gestione del risparmio.<sup>11</sup>

3. La dotazione del Fondo è di euro 75 milioni.

#### **Art. 4 (Norma finanziaria)**

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 per complessivi euro 20 milioni a valere sugli esercizi finanziari 2009 e 2010, da suddividersi in parti uguali tra le Province di Bolzano e di Trento, si fa fronte per euro 10 milioni con prelevamento dal cap. 670 della spesa del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso e per euro 10 milioni con iscrizione nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2010.

---

<sup>11</sup> Comma modificato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 11 dicembre 2009, n. 9 (Legge finanziaria).

---

---

2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 per complessivi euro 246 mila si fa fronte con prelevamento dal cap. 670 della spesa del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.

3. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 per complessivi euro 75 milioni, a valere sugli esercizi finanziari 2009 e 2010, si fa fronte per euro 35 milioni con prelevamento dal cap. 2300 della spesa del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso e per euro 20 milioni annui con iscrizione, rispettivamente, nei bilanci di previsione degli esercizi finanziari 2010 e 2011.<sup>12</sup>

**Art. 5 (Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, concernente “Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona”)**

1. (*omissis*)<sup>13</sup>

**Art. 6 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente “Pacchetto famiglia e previdenza sociale” e successive modificazioni ed integrazioni.**

1. (*omissis*)<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Comma modificato dall'art. 3, comma 1 della l.r. 11 dicembre 2009, n. 9 (legge finanziaria).

<sup>13</sup> Sostituisce l'art. 10 della l.r. 21 settembre 2005, n. 7.

---

---

**Art. 7 (Riconoscimento nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano dei maggiori oneri per l'attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1)**

1. Alla Provincia autonoma di Bolzano è riconosciuto il maggior onere di spesa derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 (legge finanziaria), quantificato in euro 250 mila. Il maggior onere di spesa trova copertura nei limiti dei fondi già assegnati alla Provincia autonoma di Bolzano con i trasferimenti a valere sul Fondo unico di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, come sostituito dall'articolo 7, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5.

**Art. 8 (Modificazioni della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni)**

1. *(omissis)*<sup>15</sup>
2. *(omissis)*<sup>16</sup>

**Art. 9<sup>17</sup> (Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali)**

[1. In materia di rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali sostenute nei giudizi di conto o di responsabilità

---

<sup>14</sup> Modifica l'art. 13 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

<sup>15</sup> Modifica l'art. 23 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

<sup>16</sup> Modifica l'art. 24 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

<sup>17</sup> L'art. 9 riguarda la corretta interpretazione che deve essere data all'art. 36 della l.r. n. 4 del 1993 per la lettura del quale si rimanda alla nota che corredata il citato ultimo art. 36.

---

---

amministrativa dal personale e dagli amministratori degli enti locali della regione, qualora la Corte dei conti con la sentenza che definisce il giudizio liquidi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto, applicando la disciplina prevista dall'articolo 18, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, trova comunque applicazione l'articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni e in tal senso va intesa l'interpretazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 4.]<sup>18</sup>

[2. L'articolo 36 della legge regionale n. 4 del 1993 e successive modificazioni si interpreta nel senso di riconoscere il rimborso anche delle spese giudiziarie, legali e peritali sostenute per la difesa nelle fasi preliminari dei giudizi civili, penali e contabili.]<sup>19</sup>

**Art. 10 (Interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 114, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10)**

1. (*omissis*)<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Comma abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>19</sup> Comma abrogato dall'art. 337, comma 1, della l.r. 3 maggio 2018, n. 2.

<sup>20</sup> Il testo dell'art. 10 della presente legge concernente "Interpretazione autentica dell'art. 18, comma 114, della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10" è riportato in calce allo stesso comma 114 dell'art. 18 di detta ultima citata legge regionale.

---

---

**Art. 11 (Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

